



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 108

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 28 giugno 2023

INDICE

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):			
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5	

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)</i>	<i>Pag.</i>	21	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	21	
<i>Sottocommissione per i pareri (Riunione n. 23)</i>	»	25	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	27	
2 ^a - Giustizia:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	»	31	
<i>Plenaria</i>	»	31	
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i>	»	32	
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i>	»	39	
6 ^a - Finanze e tesoro:			
<i>Plenaria</i>	»	40	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i>	»	40	
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:			
<i>Plenaria</i>	»	41	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i>	»	55	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	56
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	57

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	58
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	59

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	61
---	-------------	----

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)

Mercoledì 28 giugno 2023

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 giugno.

Il presidente FAZZONE comunica che – con riferimento all'Atto Senato 621, adottato dalle Commissioni riunite come testo base – sono stati presentati 20 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che l'emendamento 7.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/621/3/2 e 8, pubblicato in allegato.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.1, che inserisce tra i principi di cui all'articolo 1 il riferimento alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali e ha la finalità di chiarire che il provvedimento in esame non riguarda solo eventi sportivi o grandi interessi economici, ma che, combattendo la pirateria, ci si fa carico anche della questione della fruizione culturale da parte di tutti.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore FAZZONE (*FI-BP-PPE*), esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO, premesso che sull'emendamento è stata espressa una contrarietà nel merito da parte dell'Amministrazione competente, osserva che la formulazione del provvedimento in esame appare sufficientemente equilibrata.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Le Commissioni riunite approvano dunque l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 5.1, 6.1, 6.2 e 6.3, che vengono trasformati nell'ordine del giorno G/621/4/2 e 8, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/621/4/2 e 8, a condizione che sia riformulato con l'inserimento nell'impegno al Governo della formula « a valutare l'opportunità di ».

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritiene non accoglibile la proposta di riformulazione e chiede al Governo di reconsiderarla.

Il rappresentante del GOVERNO chiede una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,30.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che, a seguito di un'ulteriore riflessione, il parere sull'ordine del giorno G/621/4/2 e 8 deve intendersi positivo nella sua attuale formulazione.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 2.4.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), intervenendo sugli emendamenti da lui presentati all'articolo 2, afferma di ritenere necessario comprendere se il Governo intenda esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti. A suo parere, si sta consumando una vera e propria pantomima, in quanto il provvedimento, dopo la sua trasmissione da parte della Camera dei deputati, è stato bloccato per mesi dalla maggioranza e ora si dice che non può essere modificato per una questione di tempi.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è stato originariamente assegnato alla sola 8^a Commissione, ma che, a seguito del conflitto di competenza sollevato dalla Commissione giustizia, è stato riassegnato alle Commissioni riunite. Una volta risolta la questione dell'assegnazione, i lavori sono andati avanti senza ritardi.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore FAZZONE (*FI-BP-PPE*), esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.7 e 2.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.2, sottolineando che esso è l'unico emendamento presentato dal suo Gruppo ed è finalizzato a migliorare il testo del provvedimento.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.2, 2.7 e 2.8.

Le Commissioni riunite procedono dunque ad approvare l'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) rinuncia a illustrare l'emendamento 3.1 e tutti i restanti emendamenti a sua prima firma, non essendovi da parte della maggioranza alcun interesse a entrare nel merito delle proposte di modifica presentate.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore FAZZONE (*FI-BP-PPE*), esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 3.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Le Commissioni riunite approvano l'articolo 3.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore FAZZONE (*FI-BP-PPE*), esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 3.0.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore FAZZONE (*FI-BP-PPE*), esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Le Commissioni riunite approvano, con distinte votazioni, gli articoli 4 e 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore FAZZONE (*FI-BP-PPE*), esprime parere contrario sull'emendamento 6.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 6.4 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite procedono ad approvare gli articoli 6 e 7.

Essendo esaurito l'esame degli emendamenti, si passa all'esame degli ordini del giorno.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore FAZZONE (*FI-BP-PPE*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/621/1/2 e 8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e l'ordine del giorno G/621/1/2 e 8 risulta dunque accolto dal Governo.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'ordine del giorno G/621/2/2 e 8.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore FAZZONE (*FI-BP-PPE*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/621/3/2 e 8 (già em. 7.1).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e l'ordine del giorno G/621/3/2 e 8 (già em. 7.1) risulta dunque accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che il rappresentante del Governo aveva già espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/621/4/2 e 8 (già em. 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 5.1, 6.1, 6.2 e 6.3), che risulta pertanto accolto dal Governo.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) osserva che del provvedimento in esame si è discusso più fuori che dentro le Commissioni riunite. Dichiarò che la sua parte politica è a favore di un provvedimento volto a combattere la pirateria, ma che le modalità di svolgimento del dibattito non sono state adeguate, essendosi incentrate sugli interessi economici di singoli soggetti.

Il fatto che non sia possibile modificare in seconda lettura non solo i decreti-legge del Governo ma ora anche uno dei pochi disegni di legge di iniziativa parlamentare costituisce, a suo avviso, una sconfitta per il Parlamento.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara che il voto del suo Gruppo sarà favorevole, coerentemente con quanto avvenuto alla Camera dei deputati, ma che personalmente non è convinta che il provvedimento in esame sia sufficiente a risolvere il problema della pirateria.

Comprende che il campionato di calcio si sia appena concluso e che quindi sia imminente l'inizio del prossimo, ma osserva che l'esautoramento del Parlamento nasce in Commissione e poi prosegue in Assemblea.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 621, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento del di-

segno di legge n. 627, autorizzandoli altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 621

G/621/1/2 e 8

POTENTI, GERMANÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica » (A.S. 621),

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 2 prevede che: « Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali »;

rilevato che:

i soggetti gestori di motori di ricerca non sono titolari della capacità tecnica di disabilitazione dell'accesso a contenuti *online* di cui al comma 1 dell'articolo 2;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 2 esplicita i destinatari del provvedimento dell'Autorità esclusivamente in « prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete »,

impegna il Governo

a segnalare tale aspetto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in vista della stesura del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente provvedimento e a valutare l'opportunità di eliminare il riferimento ai motori di ricerca dal disegno di legge alla prima occasione utile.

G/621/2/2 e 8

DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, BERRINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (A.S. 621),

premessò che:

il comma 2 dell'articolo 6 del presente disegno di legge prevede la convocazione di un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione;

considerato che:

secondo quanto stabilito, tale piattaforma dovrà essere realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del sopraccitato tavolo tecnico;

agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvederà mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche, dei titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali, dei titolari dei diritti su *format* televisivi, dei titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, dei fornitori di servizi di media, nonché degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

i fornitori di servizi di accesso alla rete sono stati quindi esentati dal pagamento degli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica. Tuttavia, il disegno di legge non chiarisce la disciplina per la copertura dei costi per il collegamento dei sistemi dei fornitori di servizi di accesso alla rete con la piattaforma citata ed il relativo costo del personale che dovrà essere impiegato per il blocco dei contenuti illeciti,

impegna il Governo

a chiarire, anche nei successivi interventi di competenza, che i costi di collegamento dei sistemi dei fornitori di accesso alla rete alla piat-

taforma tecnologica, nonché il costo del personale dei fornitori di accesso alla rete per il blocco dei contenuti illeciti sono posti a carico dei soggetti deputati al versamento degli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma stessa di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente disegno di legge.

G/621/3/2 e 8 (già em. 7.1)

MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (A.S. 621),

premesso che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge, prevede che la Repubblica « (...) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale » e « (...) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica »;

tuttavia, il successivo articolo 7, al comma 2, prevede che i costi per il personale dell'Autorità ricadano sui titolari dei diritti;

occorre evidenziare come l'Accordo TRIPs- *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – « Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio » ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, preveda che « (...) le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque e non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati »;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, nel primo provvedimento utile, una copertura economica in capo alla finanza pubblica per sostenere i costi aggiuntivi previsti dal disegno di legge *de quo* al fine di tutelare al meglio la legalità sul *web*.

G/621/4/2 e 8 (già em. 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3)

LOTITO, MALAN, ROMEO, RONZULLI, BIANCOFIORE, BERRINO, STEFANI, ZANETTIN, PETRENGA, SIGISMONDI, MINASI, ROSSO, SALVITTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica »,

premesso che:

pur condividendo i contenuti del disegno di legge in esame, si rendono necessarie modifiche del testo finalizzate a rendere più efficace e perentoria l'applicazione delle disposizioni in essa contenute,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente un apposito decreto-legge finalizzato a recepire le proposte modificative dei contenuti del disegno di legge in esame, di seguito elencate:

1) con riferimento ai provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, che la stessa « ordini » ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, in luogo della previsione della mera possibilità;

2) che anche con riferimento al blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP, l'ordine impartito dall'Autorità sia tassativo e « non ove tecnicamente possibile »;

3) che l'Autorità disciplini il procedimento cautelare abbreviato di cui all'articolo 2 del disegno di legge, con proprio regolamento, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, garantendo « strumenti di reclamo »;

4) che l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente, sia aggiornato e comunicato direttamente e simultaneamente all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento;

5) che, nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati si trovi al di fuori del territorio dell'Unione Europea, l'Autorità provveda a farlo inserire « tempestivamente » nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea;

6) che con riferimento alle sanzioni amministrative, l'Autorità applichi la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 249 del 1997, « per ogni violazione riscontrata » (ricordando che tale comma dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provve-

dimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità);

7) con riferimento al tavolo tecnico, questo sia finalizzato a definire « i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione »;

8) che la realizzazione della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione, avvenga entro il più breve termine di « 3 mesi » e che, nelle more della piena operatività della stessa, « siano comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella legge in fase di approvazione, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 2 » che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.

Art. 1.

1.1

BASSO, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale; ».

Art. 2.

2.1

LOTITO, ZANETTIN, ROSSO, DAMIANI

Al comma 1 sostituire le parole: « può ordinare » con la seguente: « ordina ».

2.2

DI GIROLAMO

Al comma 1, sostituire le parole: « può ordinare » con la seguente: « ordina ».

2.3

LOTITO, ZANETTIN, ROSSO, DAMIANI

Al comma 2 sopprimere le parole: « ove tecnicamente possibile ».

2.4

DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: « gravità e »;*

b) *sostituire la parola: « ordina » con le seguenti: « accertata la titolarità del diritto, emana un ordine generale ».*

2.5

LOTITO, ZANETTIN, ROSSO, DAMIANI

Al comma 3, quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: « L'Autorità » fino a: « adeguatezza » con le seguenti: « L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;*

b) *sopprimere la parola: « effettivi ».*

2.6

LOTITO, ZANETTIN, ROSSO, DAMIANI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « dall'Autorità ai soggetti » con le seguenti: « all'Autorità e ai soggetti ».

2.7

BASSO, NICITA

Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « ai soggetti gestori di motori di ricerca ».

2.8

BASSO, NICITA

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « i soggetti gestori di motori di ricerca ».

2.9

LOTITO, ZANETTIN, ROSSO, DAMIANI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: « in tempi ragionevoli » con la seguente: « tempestivamente ».

Art. 3.**3.1**

BASSO, NICITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, quantità notevoli di opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia in grande quantità supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 e con le sanzioni accessorie della confisca degli

strumenti e del materiale e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale". ».

3.0.1

BASSO, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“2-*bis*. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater*. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti” ».

Art. 4.

4.1

BASSO, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « per l'informazione e l'editoria » inserire le seguenti: « e con il Ministero dell'istruzione e del merito ».

4.2

BASSO, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « dal diritto d'autore » aggiungere le seguenti: « coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi. ».

Art. 5.**5.1**

LOTITO, ZANETTIN, ROSSO, DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole: « l'Autorità applica » inserire le seguenti: « , per ogni violazione riscontrata, ».

Art. 6.**6.1**

LOTITO, ZANETTIN, ROSSO, DAMIANI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « necessari a consentire la disabilitazione » con le seguenti: « utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione ».

6.2

LOTITO, ZANETTIN, ROSSO, DAMIANI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « tre mesi ».

6.3

LOTITO, ZANETTIN, ROSSO, DAMIANI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « della piattaforma » inserire le seguenti: « sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e ».

6.4

BASSO, NICITA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità, in accordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l’Agenzia per l’Italia digitale, adotta una lista, denominata “*White list*”, da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di cui all’articolo 3, comma 3. ».

Art. 7.**7.1**

MIRABELLI, BASSO

Al comma 2 sostituire le parole da: « un contributo » fino alla fine del periodo con le seguenti: « corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 28 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 29

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

81^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-

clusa, nella quale si è convenuto, con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi (attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario), di concludere nella seduta pomeridiana di oggi la discussione generale congiunta e di rinviare le repliche dei relatori e del Ministro alla seduta che sarà convocata mercoledì 5 luglio. Inoltre, su richiesta dei Gruppi delle opposizioni, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno da riferire all'Atto Senato n. 615, già adottato come testo base, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.

Per la seduta di mercoledì 5 luglio, si è altresì convenuto di iniziare la discussione del disegno di legge n. 733 « Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 », assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede redigente, e di proseguire l'esame del disegno di legge n. 116 « Modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute ».

Per quanto riguarda i disegni di legge n. 57 e connessi (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), si è stabilito di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

Infine, si è convenuto di esaminare le proposte di indagini conoscitive, avanzate dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, relative all'impatto e agli effetti dell'intelligenza artificiale, limitatamente agli ambiti di competenza della 1^a Commissione, nonché sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 27 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di

emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 615, già previsto per le ore 12 di oggi, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ritiene che il progetto di autonomia differenziata del Governo sia motivo di forti preoccupazioni, di cui si è dato conto nello schema di parere alternativo da lei sottoscritto, presentato in 10^a Commissione, sul disegno di legge n. 615. Infatti, si segnala il rischio che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale », senza prevedere il coinvolgimento degli enti locali, cristallizzando le disuguaglianze già esistenti nel campo della sanità, che causano il fenomeno della mobilità sanitaria, con uno spostamento di 14 miliardi di euro, in dieci anni, dalle Regioni meridionali a quelle settentrionali.

Anche nel *report* del CREA Sanità sulle *performance* regionali, valutate sulla base di alcuni indicatori (equità, esiti, appropriatezza, innovazione, esiti e sociale), si mette in luce l'ampio divario esistente tra le otto regioni e province autonome che garantiscono livelli complessivi di tutela significativamente migliori e tutte le altre. La situazione peggiore si riscontra al Sud, dove, in alcuni casi, non sono garantite nemmeno le prestazioni che dovrebbero essere fornite dalle regioni di residenza dei pazienti, come rilevato anche dalla nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul provvedimento in esame.

Pertanto, è facile ipotizzare che, in un contesto di autonomia differenziata, che determinerebbe una parcellizzazione del Servizio sanitario nazionale, una crisi sanitaria grave come quella provocata dalla pandemia avrebbe effetti disastrosi.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) sottolinea che anche la Commissione europea, nella sua Raccomandazione sul Programma nazionale di riforma 2023 dell'Italia, evidenzia il rischio che l'aumento dell'autonomia regionale possa accrescere la complessità del sistema fiscale. Su tale argomento, il Movimento 5 Stelle ha chiesto di svolgere un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.

Altre criticità di natura economica e finanziaria sono state sottolineate dall'Ufficio parlamentare di bilancio. In particolare, è stato rilevato che l'applicazione del criterio della spesa storica nel settore della sanità, in un contesto caratterizzato da ampi divari, non potrà che sfavorire le regioni che sono già in difficoltà, costringendo i cittadini meridionali a spostarsi altrove per ricevere le cure sanitarie.

Un altro fattore da tenere presente è il principio di insularità, riconosciuto in Costituzione, ma praticamente ancora inattuato, in quanto non sono state previste le necessarie risorse economiche per contrastare le si-

tuazioni di svantaggio né nel Documento di economia e finanza né nel disegno di legge n. 615.

Essendo siciliana, non critica le forme di autonomia speciale, e anzi lamenta la mancata attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale siciliano, che prevedono il principio della territorialità della riscossione fiscale. Nota, però, che, paradossalmente, a fronte dei progetti di regionalismo differenziato, quando si tratta di spendere le risorse del Fondo di coesione e sviluppo, destinate a colmare il *gap* delle regioni meridionali, il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR sollecita la centralizzazione delle scelte strategiche.

Conclude ribadendo che, se il progetto del Governo viene calato su una realtà già di per sé molto frammentata, si rischia solo di aggravare le distanze tra Nord e Sud.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. – Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di

emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, già previsto per le ore 18 di domani, giovedì 29 giugno, alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

Sottocommissione per i pareri

23^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO, relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il decreto-legge in oggetto risulta adottato in base all'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia ed evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle esistenti;

– con il decreto-legge in esame si procede, quindi, a introdurre disposizioni normative che, a seguito di positive interlocuzioni con la Commissione europea, possono portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Inoltre, si dispone l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea;

constatato che rientrano tra le disposizioni di interesse di questa Commissione:

– gli articoli 12 e 13 che, in risposta a una procedura di infrazione relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservano a tale personale un incremento della dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; prevedono, altresì, a favore del medesimo personale, una riserva del 30 per cento dei posti per le altre assunzioni straordinarie già previste nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023;

– l'articolo 17, recante norme di adeguamento al regolamento UE 1157/2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;

– l'articolo 18, che provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita, nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione;

– l'articolo 20 recante modifiche alla legge n. 1185 del 1967, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge;

preso atto che, in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, come si evince dal preambolo del decreto-legge, le motivazioni alla base dell'adozione del provvedimento risiedono nel fatto che:

– il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

– va, altresì, considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di

quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

– rilevato, pertanto, che il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico, la cui ratio teleologica unitaria consiste nella conclusione ovvero nella prevenzione di procedure di infrazione e di pre-infrazione, oltre che nell'attuazione di atti normativi dell'Unione europea,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

Plenaria

82^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) si sofferma sulle criticità del provvedimento dal punto di vista del sistema economico e produttivo del Paese. Osserva, infatti, che lo schema proposto dal Governo finisce per rendere l'Italia più « provinciale », in un contesto in cui, al contrario, la competizione si è innalzata dal livello degli Stati a quello più globale. Perfino l'Europa non riesce a competere se non adotta un sistema federale e se non si preoccupa di rendere omogenei al suo interno benessere e capacità produttiva.

Appare pertanto del tutto inopportuna la proposta di regionalismo differenziato, che rischia di frammentare sistemi fondamentali come quelli dell'istruzione, dei trasporti, della produzione e distribuzione di energia. Sottolinea, in particolare, che la realizzazione di autostrade, ferrovie, rigassificatori spesso sconta ritardi dovuti all'opposizione, a volte pregiudiziale, delle comunità locali. A suo avviso, attribuendo le funzioni in questi ambiti alle regioni si rischia di moltiplicare difficoltà e inefficienze.

Ritiene altresì inopportuno e pericoloso per il sistema economico che ogni regione possa stabilire le proprie priorità nel sistema di aiuti alle imprese.

Queste materie, quindi, dovrebbero essere trattate a livello nazionale, al fine di evitare la frammentazione.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) evidenzia che il tema dell'autonomia differenziata non rappresenta una novità nel dibattito pubblico, dal momento che già in occasione della riforma del Titolo V le organizzazioni sindacali si erano interrogate sugli svantaggi eventualmente prodotti dalla differenziazione nei settori della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, della sanità e dell'istruzione.

A suo avviso, con il progetto delineato dal Governo i rischi finora gestiti con il sistema della legislazione concorrente tra Stato e regioni rischiano di esplodere. Del resto, l'attribuzione delle funzioni non si limita alla questione organizzativa e della capacità di spesa. Basti pensare, per esempio, ai luoghi di ricerca e sperimentazione per il riconoscimento delle malattie professionali o anche alle politiche del lavoro: sarebbe inaccettabile che ci fossero sensibilità diverse da parte delle regioni, con inevitabili conseguenze sui diritti dei lavoratori.

A suo avviso, se si destruttura la capacità decisionale sui trasporti, l'energia, la mobilità, e il lavoro, si indebolisce il Paese. Le conseguenze sarebbero ancora più negative negli ambiti della transizione ambientale e digitale, che richiedono consistenti sforzi di progettazione e di attrazione delle competenze.

Dal punto di vista istituzionale, poi, giudica necessario un più significativo coinvolgimento del Parlamento. Peraltro, ritiene che sarebbe stato preferibile adottare la cornice normativa dell'autonomia differenziata attraverso una legge costituzionale.

Il senatore MELONI (*PD-IDP*) conviene sulla opportunità di verificare, dopo vent'anni, lo stato di attuazione della riforma del Titolo V, che aveva individuato sì un regionalismo differenziato, ma in chiave più solidale. Al contrario, il progetto del Governo contrappone al centralismo il regionalismo competitivo, che finirebbe per cristallizzare le differenze in una realtà territoriale come quella italiana, già segnata da profonde disparità, tanto da determinare addirittura una minore aspettativa di vita nelle regioni meridionali.

Tra l'altro, mentre l'attuazione di un regionalismo simmetrico risponde a un obbligo costituzionale, la richiesta di differenziazione è una iniziativa minoritaria, di alcune regioni più forti. A tale riguardo, non condivide che il Parlamento debba limitarsi a ratificare sostanzialmente le intese raggiunte in un mero rapporto negoziale tra Governo e regioni.

Prima di attuare la differenziazione delle funzioni, a suo avviso, è indispensabile definire i livelli essenziali delle prestazioni e intervenire su fondo perequativo e federalismo fiscale, stanziando le risorse necessarie alle regioni per svolgere le funzioni ad esse attribuite, e valorizzare il ruolo di coordinamento della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-regioni.

Al contrario, il Governo disegna un intervento di grande impatto, con autonomia differenziata e presidenzialismo, che non sembra promuovere l'evoluzione del sistema istituzionale del Paese verso un regionalismo solidale. Tra l'altro, per un'efficiente attuazione del PNRR, risulta necessario un più incisivo coordinamento centrale, piuttosto che l'esaltazione delle autonomie.

Segnala la situazione di particolare difficoltà di Sardegna e Sicilia. Non appare sufficiente, infatti, il riferimento al principio dell'insularità inserito all'articolo 9 del disegno di legge n. 615. Occorre innanzitutto dare attuazione alle norme che prevedono l'istituzione di un fondo e di una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità. Inoltre, è indispensabile prevedere risorse adeguate, mentre il testo all'esame è a invarianza di spesa, con la conseguenza che le regioni già adesso in difficoltà non riusciranno a colmare i rispettivi ritardi.

Sottolinea che sarebbe stato più corretto definire la cornice costituzionale delle procedure per il conferimento e la revoca delle forme di autonomia, prendendo atto che su alcune materie non è opportuna la regionalizzazione, come del resto prevede il disegno di legge costituzionale n. 744, a prima firma del senatore Giorgis.

In secondo luogo, è necessario individuare le risorse per gli interventi perequativi a favore dei territori con minore capacità fiscale, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione.

Infine, si dovrebbe attuare un disegno più complessivo per il rafforzamento delle autonomie e l'attuazione di un federalismo solidale e bilanciato, in un'ottica di coesione del Paese.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta e ricorda che le repliche

dei relatori e del rappresentante del Governo si terranno nella seduta prevista per mercoledì 5 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 29 giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 28 giugno 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,40

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA CARLA GARLATTI, PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 404 (SOTTRAZIONE O TRATTENIMENTO ANCHE ALL'ESTERO DI PERSONE MINORI O INCAPACI)

Plenaria

60^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

La seduta inizia alle ore 9,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Programmazione del seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva alla seduta già convocata per domani, giovedì 29 giugno, alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 28 giugno 2023

Plenaria

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica di aver trasmesso al Presidente del Senato, congiuntamente con il Presidente della 5^a Commissione, la richiesta di assegnare un affare, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni 4^a e 5^a riunite, avente ad oggetto l'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*), che preveda l'intervento, in sede consultiva, delle altre Commissioni permanenti.

Comunica inoltre che, relativamente alla questione della programmazione dei lavori della Commissione, l'Ufficio di Presidenza di ieri ha convenuto di concentrare le votazioni tendenzialmente il mercoledì, salvo eventuali urgenze connesse ai lavori dell'Assemblea e a *iter* urgenti come quello relativo al disegno di legge n. 755.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della 7^a, 8^a e 10^a Commissione, il parere non ostativo con osservazione della 2^a Commissione, il parere favorevole con osservazioni e raccomandazione del Comitato per la legislazione.

In secondo luogo, facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza tenutosi ieri, 27 giugno, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è prorogato a venerdì 30 giugno, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito, ritenendo che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Ricorda, al riguardo, che la produzione di alimenti sintetici è oggetto di numerosi studi e di conseguenti applicazioni sperimentali non solo in laboratorio, ma anche in aziende che realizzano tali prodotti.

L'alimento sintetico su cui si è maggiormente concentrata la ricerca e la produzione sperimentale è la carne, che viene realizzata attraverso un processo di coltivazione cellulare in laboratorio, sulla base di cellule animali staminali (toti o multipotenti), ovvero cellule che possono generare diversi tessuti animali se opportunamente « condizionate ».

In alcuni Paesi *extra* europei, gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti sono in fase avanzata e, in particolare, negli Stati Uniti la *Food and Drug Administration* ha approvato la « carne sintetica », ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio attraverso lo sviluppo di cellule animali.

Il disegno di legge nasce quindi dalla possibile richiesta di commercializzazione di tali alimenti o mangimi sintetici, prodotti in altri Paesi, nel mercato europeo e quindi anche italiano. Lo scopo è quello di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale, considerata l'assenza, al momento, di un divieto esplicito in campo europeo e considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite, ovvero assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia.

Il patrimonio agroalimentare assume rilevanza strategica per l'interesse nazionale, con una valenza sociale e culturale oltre che economica, in quanto si compone di prodotti di qualità molto elevata che soddisfano le aspettative di tipicità e di reputazione, raggiungendo i mercati internazionali e registrando importanti risultati commerciali.

La tutela dei prodotti, delle tradizioni e delle pratiche agroalimentari è riconosciuta anche a livello internazionale dall'Unesco, nell'ambito della tutela del patrimonio immateriale dell'umanità, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167.

Lo stesso articolo 1 richiama, ai fini della legge in esame, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

L'articolo 2 richiama il principio di precauzione fissato dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche.

In tal senso, l'articolo 2 stabilisce il divieto per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, di importare, produrre, utilizzare, sommi-

nistrare o distribuire per il consumo alimentare, « alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati ».

Si ricorda che tale dicitura corrisponde al punto *vi*) della definizione di « nuovo alimento », stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i « nuovi alimenti » che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Si evidenzia che tra i nuovi alimenti commercializzabili, elencati nel regolamento, figurano solo quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante. Ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o colture di tessuti, tra cui gli alimenti sintetici oggetto del disegno di legge in esame, non sono pertanto ammessi alla commercializzazione nell'Unione europea.

Si segnala, inoltre, che la dicitura di cui all'articolo 2 andrebbe corretta nella parte in cui si riferisce ad alimenti prodotti a partire « da colture cellulari o da tessuti », che dovrebbe invece riferirsi ad alimenti prodotti a partire « da colture cellulari o di tessuti ». Si suggerisce, al riguardo, un richiamo anche al citato regolamento (UE) 2015/2283.

L'articolo 3 individua le Autorità competenti per lo svolgimento dei controlli sull'applicazione del provvedimento in esame e i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Tali attività, secondo la relazione tecnica, rientrano nei controlli già svolti a legislazione vigente, senza comportare nuovi oneri.

L'articolo 4 stabilisce la disciplina sanzionatoria amministrativa, per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2. Le sanzioni sono estese anche a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dall'articolo 2, comprendendo quindi finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite.

L'articolo 5 rinvia alla legge n. 689 del 1981, per quanto non previsto dal provvedimento, mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ritiene che non si debba tendere a una contrapposizione tra il settore della ricerca scientifica e quello della regolamentazione normativa, dovendo entrambi avere le medesime finalità a vantaggio della salute umana e dell'ambiente.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene che il termine « sintetico » possa essere fuorviante e ricorda che il Partito Democratico aveva proposto una formulazione diversa e più aderente a quella usata dalla comunità scientifica. Non si tratta infatti di cibo creato in laboratorio attraverso la sintesi biomolecolare, quanto piuttosto di cellule o tessuti già esistenti, che vengono coltivati.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) ringrazia per i contributi, che confermano l'importanza del provvedimento e su cui ritiene utile un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Nella precedente seduta era stato chiesto, dal senatore Lorefice, un approfondimento circa un passaggio della relazione integrativa, tratto dalla relazione del Governo, relativo alla possibile adozione di incentivi o criteri per gli appalti verdi, per favorire la produzione e l'utilizzo di materie prime aventi un impatto ambientale inferiore.

Il riferimento è tratto testualmente dalle premesse della proposta di regolamento, la quale all'articolo 30 prevede la possibilità di stabilire, con atti delegati della Commissione europea, un sistema di calcolo e certificazione della « impronta ambientale » di una materia prima critica, al fine di indirizzare il consumo verso quelle materie con minore impatto ambientale.

In particolare, si prevede una prima valutazione sul possibile impatto di una specifica materia prima critica, in base alla quale decidere se adottare un atto delegato. In caso positivo, l'atto delegato è adottato conformemente all'allegato V e tenendo conto dei metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Con l'atto delegato si stabiliscono quindi le norme di calcolo e di verifica, per l'individuazione della categoria di impatto principale della materia considerata. Una volta adottato l'atto delegato, gli importatori, o chiunque immetta sul

mercato la materia prima critica, hanno l'obbligo di emettere una specifica « dichiarazione dell'impronta ambientale » della materia, sulla base dei metodi di calcolo e della categoria principale stabiliti. La dichiarazione deve quindi essere pubblicata su un sito internet e deve comunque essere resa accessibile ai clienti prima dell'acquisto.

Come si legge al considerando n. 50 della proposta di regolamento, al fine di incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione europea il potere di elaborare un sistema per il calcolo della loro impronta ambientale, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta, definite in classi di prestazione, consentano ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente le impronte ambientali dei materiali disponibili, orientando così il mercato verso materiali più sostenibili.

Secondo la Commissione europea, poi, il predetto sistema di trasparenza sull'impronta ambientale delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione potrebbe anche consentire, successivamente, l'adozione di altre politiche, a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, per favorire la produzione di materie prime critiche con un impatto ambientale inferiore.

Pertanto, l'approfondimento che era stato richiesto riguarda le possibili misure, da adottare in un secondo momento, volte a rafforzare l'efficacia del descritto sistema di trasparenza sull'impronta ambientale, con lo scopo di contribuire ulteriormente alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle attività di estrazione, raffinazione, trasformazione e utilizzo delle materie prime critiche, peraltro essenziali per realizzare le transizioni verde e digitale.

Con riguardo alla citata delega di potere, si ricorda che si tratta di una tecnica normativa che incentra il potere normativo in capo alla Commissione europea, salva la possibilità per il Consiglio e il Parlamento europeo di revocare in qualsiasi momento il potere conferito, e che, secondo l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può riguardare solo « *elementi non essenziali dell'atto legislativo* ».

Infine, come già evidenziato, il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il prossimo 3 luglio, potendosi comunque proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee. Finora, 16 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 571 E 607**

La 4^a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 28 giugno 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giuseppina Castiello.*

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 28 giugno 2023

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,30.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Mercoledì 28 giugno 2023

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), preso atto del rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito, formula una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore AMIDEI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), osservando preliminarmente che, stante il rinvio, recentemente disposto presso la Commissione di merito, del termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, si sarebbe potuta rinviare anche la votazione del parere, soprattutto considerando le numerose criticità contenute disegno di legge. Preso atto della volontà di procedere nella seduta odierna, illustra quindi una proposta di parere contrario a firma sua e dei senatori Franceschelli, Giacobbe e La Marca (pubblicata in allegato), già depositata ieri, che evidenzia, per l'appunto, l'inadeguatezza del disegno di legge in titolo nel trattare efficacemente la delicata tematica dell'autonomia differenziata. Precisa, in proposito, di aver presentato sia un disegno di legge ordinario, sia un disegno di legge costituzionale, i cui contenuti dovrebbero essere adeguatamente considerati proprio per inquadrare in maniera corretta il tema dell'autonomia.

Ciò in quanto il provvedimento iscritto all'ordine del giorno sembra usare strumentalmente l'implementazione dell'autonomia per far luogo, in pratica, ad una sorta di indipendenza tra regioni, con conseguenti sperequazioni e disuguaglianze, laddove, invece, l'autonomia potrebbe essere efficacemente realizzata in modo progressivo, avendo particolare riguardo all'esperienza delle attuali regioni a statuto speciale, in termini di semplificazione dei processi decisionali. Rileva dunque criticamente come finora sia prevalsa una narrazione che ha allontanato le vere ragioni dell'autonomia, da attuare a suo avviso in un contesto di sussidiarietà, senza minare l'unità nazionale.

La proposta di parere enuclea poi tre ordini di problematiche, attinenti ai principi sottesi all'attribuzione delle competenze, alla definizione prioritaria dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), e al finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni, che deve avvenire nel rispetto della vigente legislazione finanziaria, superando la spesa storica; in particolare, per quanto attiene alle competenze andrebbe considerato il fatto che l'attuale normativa, risalente al 2001, non tiene conto dei profondi cambiamenti avvenuti nello scenario nazionale e in quello internazionale, cambiamenti che suggerirebbero, ad esempio, di riservare alla legislazione nazionale settori fondamentali come la scuola, l'energia e le grandi reti di comunicazione.

L'oratore osserva poi che le audizioni svoltesi presso la Commissione di merito hanno evidenziato numerosi ordini di criticità. Lo strumento prescelto per dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia la legge ordinaria, comporta infatti il rischio di alterare profondamente il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni. Migliori risultati si potrebbero invece ottenere ricorrendo a un disegno di legge costituzionale, come previsto da una specifica proposta presentata dal Gruppo del Partito democratico. Assai grave risulta, inoltre, l'insufficiente coinvolgimento del Parlamento previsto in riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa, mentre, relativamente ai livelli

essenziali delle prestazioni, non possono certo essere ignorate le forti perplessità manifestate sul punto dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Lamenta dunque che a tali rilievi non sia stata data risposta, mentre sarebbe stato più opportuno un quadro di riferimento più equilibrato.

Avendo riguardo, da ultimo, agli specifici profili di competenza della Commissione, l'oratore invita a tenere conto dei profili critici emersi nel corso delle audizioni effettuate, che investono una pluralità di settori e di competenze strategiche indispensabili per la tutela del mercato e per assicurare le condizioni di base per la competitività e la concorrenza, come, ad esempio, le infrastrutture energetiche e di trasporto, e più in generale, i servizi a rete.

Invoca dunque una battuta d'arresto per evitare forzature e conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore NAVE (*M5S*) si sofferma sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che andrebbe configurata al fine di evitare spequazioni tra le varie regioni in ragione dell'autonomia differenziata.

L'oratore osserva inoltre che vi sono settori, come ad esempio quello della sanità, dove l'applicazione dell'autonomia differenziata è già risultata pregiudizievole, dando luogo ad un'inopportuna frammentazione della normativa di riferimento. Ciò dovrebbe indurre a riflettere in maniera ponderata sul far rientrare nell'ambito dell'autonomia differenziata ulteriori settori ad oggi regolati dalla normativa nazionale.

Conclude esprimendo un avviso convintamente contrario sul disegno di legge e dichiarando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere contrario presentata dal Gruppo del Partito Democratico.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente DE CARLO informa la Commissione che la prevista audizione del ministro Urso sugli atti in titolo potrebbe aver luogo, previo consenso del ministro stesso, nella settimana dall'11 al 13 luglio.

La Commissione prende atto.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) ricorda che la propria parte politica ha recentemente presentato, sul punto, una specifica mozione in Assemblea, i cui contenuti potrebbero costituire un'importante base conoscitiva per il prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCELLI, GIACOBBE E FRAN- CESCA LA MARCA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 9^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

una simile lettura dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, comporta il grande il rischio – consentendo il trasferimento delle funzioni sulla base di una legge quadro ordinaria – di scardinare, sostanzialmente « deconstituzionalizzandolo », il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, comma terzo, è una legge costituzionale, così come previsto dal disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Giorgis, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

premesso inoltre che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state solle-

vate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, approvi atti di indirizzo sullo « schema » dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante. Successivamente a tale momento, il Parlamento riceverà unicamente il disegno di legge di approvazione dell'intesa, nonché l'intesa ad esso allegata, senza possibilità di effettuare alcuna verifica sul rispetto degli indirizzi espressi nella prima fase;

non prevedere per il Parlamento la possibilità di decidere sul contenuto delle intese significa riportare il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra Esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, con la conseguenza che il Parlamento rischia di essere spogliato della propria potestà legislativa senza possibilità di intervenire, a seguito di una decisione presa a maggioranza;

considerato che:

in primis, nel rispondere al quesito posto da alcuni Gruppi di opposizione in merito alla quantificazione delle risorse statali potenzialmente coinvolte nell'attuazione dell'autonomia differenziata, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha affermato che si tratta di « un esercizio complesso, non immediatamente realizzabile sulla base dei dati regionalizzati disponibili, che può essere effettuato solo dopo l'esplicitazione di scelte politiche sulle funzioni trasferibili e sugli eventuali relativi LEP, a valle di una serie di altre attività a esso propedeutiche e se si posseggono i dati granulari. (...) Una quantificazione di questo tipo è tra i compiti assegnati alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita con la legge di bilancio per il 2023, e alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS). Si tratta di un lavoro complesso e impegnativo, la cui rilevanza ai fini della buona riuscita del processo sembra meritare un'attenzione particolare, anche qualora dovesse richiedere più tempo dei sei mesi previsti dal disegno di legge. (...) La prima difficoltà risiede nel fatto che la denominazione delle materie rilevanti per l'autonomia differenziata non consente di individuare con precisione quali funzioni attualmente svolte dallo Stato possano essere oggetto di potenziali richieste di gestione autonoma da parte delle regioni. »;

considerato inoltre che:

altrettante perplessità – quasi unanimi – sono state espresse in merito al procedimento di determinazione dei LEP, per il quale vige una riserva di legge, che tuttavia, non dovrebbe limitarsi a disciplinare il procedimento di determinazione dei LEP, ma dovrebbe anche indicare i criteri che dovrebbero portare alla loro determinazione;

a proposito dei LEP, l'Ufficio parlamentare di bilancio, in sede di audizione, ha osservato che « la determinazione dei LEP relativamente alle funzioni oggi svolte dallo Stato avrà una valenza e degli esiti molto differenti da quelli che si verificherebbero qualora i LEP fossero definiti anche sulle funzioni già oggi svolte dagli enti territoriali. I livelli dei servizi di questi ultimi sono infatti caratterizzati da una forte eterogeneità che riflette non solo la differenziazione dei bisogni sul territorio ma anche profonde disparità nelle dotazioni finanziarie derivanti dal sovrapporsi nel corso del tempo di interventi di finanziamento non coordinati. La determinazione dei LEP in questo caso farebbe con ogni probabilità emergere significative discrepanze fra i fabbisogni standard e la spesa storica, che andrebbero colmate da interventi perequativi. »;

ed ancora, secondo l'UPB, « l'articolo 7 del disegno di legge contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggruppamento dei LEP nelle RAD e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale. Data la rilevanza costituzionale della garanzia dei LEP, le verifiche andrebbero più opportunamente previste nell'ambito di una procedura periodica e simmetrica che copra sia i servizi resi dalle RAD sia quelli forniti dallo Stato. Al monitoraggio periodico e con regole uniformi fra le RAD andrebbe poi collegata l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza, in analogia a quanto previsto in campo sanitario con riferimento ai LEA. »;

Confindustria, in sede di audizione, ha affermato che si ritiene « opportuna, altresì, una definizione dei LEP non circoscritta alle materie concretamente "trasferite", bensì riferibile all'intero perimetro delle materie "trasferibili" alle regioni (insieme alle risorse necessarie a finanziarli); infatti, la prima ipotesi determinerebbe un rischio per gli obiettivi di perequazione, poiché è necessario disporre di quante più informazioni possibili circa l'impatto finanziario sul bilancio dello Stato. Questa soluzione si rende necessaria anche in virtù della condizionalità (prevista dallo stesso disegno di legge) tra la definizione dei LEP e il preliminare stanziamento, con legge, delle risorse necessarie a finanziarli, pena il mancato trasferimento delle relative funzioni. Solo una ricognizione del fabbisogno finanziario complessivo, dunque, sarà in grado di assicurare una gestione ordinata di questi aspetti. Sono due i rischi da evitare e cioè che: *i*) le regioni si trovino a dover assicurare prestazioni essenziali con risorse insufficienti; *ii*) il riconoscimento ad alcune regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (con le relative risorse) pregiudichi la possibilità di attribuire alle altre regioni le risorse necessarie a garantire i LEP di loro competenza. »;

ancora prima dello svolgimento delle audizioni, secondo quanto riportato nel *dossier* del Servizio di bilancio del Senato « Uno specifico chiarimento andrebbe, in particolare, fornito relativamente alle modalità con cui le intese, non potendo pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni, dovranno conciliare questa condi-

zione con quella di trasferire alle regioni differenziate le funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, senza compromettere la sostenibilità finanziaria della misura. In altre parole, come si riuscirà a garantire la compatibilità di un eventuale aumento di gettito fiscale delle regioni differenziate rispetto alla legislazione vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di conservare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali presso le altre regioni. Analogo chiarimento di sostenibilità della misura andrebbe fornito non solo al momento della transizione delle funzioni, ma anche nel corso degli anni successivi, specificando quali saranno gli strumenti da approntare al fine di evitare interventi a carico del bilancio statale, »;

ed ancora, in sede di audizione, l'UPB ha evidenziato come il disegno di legge « non specifica i criteri relativi all'evoluzione delle risorse a disposizione delle RAD nel tempo al fine del rispetto dei principi costituzionali e di quelli contenuti nel disegno di legge stesso. (...) La necessità di un raccordo fra finanziamento e fabbisogni è evidente nel caso di materie in cui siano stati fissati dei LEP. Non vi è motivo per ritenere, anzi tutt'altro, che una volta fissata un'aliquota di compartecipazione a un tributo erariale il gettito seguirà un andamento simile ai fabbisogni. (...) L'autonomia differenziata potrebbe infatti evolvere verso configurazioni molto diverse fra loro a seconda della numerosità delle regioni interessate e dell'ampiezza ed eterogeneità delle funzioni richieste. Non si può quindi escludere uno scenario fortemente frammentato con un significativo numero di regioni che acquisiscono funzioni differenti, con una diversa composizione relativamente ai LEP e con un diverso peso finanziario. »;

bisognerebbe evitare che il processo di differenziazione aggravi progressivamente le disuguaglianze, rischio che sussiste sicuramente per le funzioni non LEP che possono essere trasferite a risorse invariate, e dunque sulla base del criterio della spesa storica;

le risposte dell'UPB ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari sono estremamente chiare nella loro oggettività;

riguardo al finanziamento dei LEP, l'UPB ha affermato che « (...) va osservato che per le funzioni gestite dallo Stato su cui saranno fissati i LEP, l'allocazione delle risorse dovrebbe già seguire, in linea di principio, criteri uniformi sul territorio, ma questo non richiede necessariamente che sia eguagliata la spesa *pro capite* per abitante. (...) Tuttavia, in assenza di una determinazione formale dei LEP, l'uniformità potrebbe non essere estesa a tutti gli aspetti della prestazione o comunque la qualità del servizio potrebbe restare difforme sul territorio. Si pensi, ad esempio, al tempo pieno nelle scuole primarie, la cui offerta non è attualmente considerata come un servizio da assicurare uniformemente su

tutto il territorio, ma piuttosto come un costo da coprire laddove storicamente presente. (...) Per quantificare l'entità del finanziamento dei LEP su materie di competenza statale è necessario calcolare il fabbisogno *standard* associato a essi e, di conseguenza, bisognerebbe conoscere, oltre alle materie o ambiti di materie a essi riferibili, anche gli specifici LEP, la cui determinazione è stata affidata dalla legge di bilancio per il 2023 a una apposita Cabina di regia, che non ha ancora terminato il proprio compito. Tra l'altro, si ricorda che in passato i LEP sono stati definiti in alcuni casi in termini di prestazioni da erogare (ad esempio, una certa disponibilità di posti in asili nido), in altri in termini di input (ad esempio, la presenza di un certo numero di assistenti sociali in relazione alla popolazione nell'Ambito territoriale sociale) e spesso si è soltanto delineato un percorso di avvicinamento ai LEP (di cui alla legge n. 42 del 2009, volta all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), solo talvolta specificando preventivamente il punto di arrivo finale. »;

considerato che:

il disegno di legge in esame indica, come esclusivo metodo di finanziamento delle funzioni trasferite, la compartecipazione ai tributi erariali maturati sul territorio, senza tuttavia dettare alcun criterio in ordine alla determinazione della soglia di tale compartecipazione né – come opportunamente rilevato nel documento depositato dall'UPB in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione – alcun meccanismo di rideterminazione della soglia di compartecipazione in relazione a eventuali variazioni dei fabbisogni regionali nel tempo. Simili profili di rigidità potrebbero comportare – nel tempo – l'eventualità di *surplus* anche assai significativi tra entrate derivanti dalla compartecipazione e fabbisogno effettivo: da una simulazione effettuata da Svimez e riferita in sede di audizione risulta che « se l'autonomia fosse stata concessa nel 2017, si sarebbe generato un *surplus* a favore delle tre regioni pari a circa 5,7 miliardi nell'ipotesi di compartecipazione IRPEF e di oltre 9 miliardi nel caso di compartecipazione Iva e IRPEF ». Come opportunamente rilevato dall'UPB, il *surplus* favorevole comporterebbe – in caso di trattenimento delle risorse sul territorio, per di più senza vincolo di destinazione (ipotesi configurabile alla luce del testo del disegno di legge) – una perdita netta di entrate per lo Stato, cui non potrebbe ovviarsi se non attraverso il reperimento delle risorse mancanti attraverso tagli di spesa;

sulla capienza del gettito, l'UPB, in sede di risposta ai quesiti posti dai Gruppi parlamentari, ha affermato come « (...) La verifica della capienza del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni trasferibili presuppone la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione rientrante nelle materie o ambiti di materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata che, come accennato in precedenza, richiede, sul piano politico, l'individuazione del perimetro delle materie e delle funzioni trasferibili alle regioni e la definizione degli eventuali relativi LEP e, sul fronte tecnico, la scelta e lo sviluppo delle necessarie metodologie. »;

a proposito della dinamica dei fabbisogni e delle compartecipazioni l'UPB ha affermato che «va ricordato che, al fine del finanziamento delle materie trasferite, il disegno di legge dispone – come già accennato – che questo avvenga attraverso attribuzione alle RAD di compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Le aliquote di compartecipazione sarebbero determinate dalle singole Intese tra Stato e regione in base alla quantificazione delle risorse (non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali) prodotta dalla Commissione paritetica Stato-regione, a sua volta costituita dall'Intesa. Pertanto, in base al disegno di legge, sembrerebbe che la valutazione delle risorse venga effettuata successivamente alla definizione dell'Intesa. Non è chiaro invece che ruolo avrebbero la valutazione preliminare del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia sull'atto di iniziativa della regione, rivolta, secondo il disegno di legge, anche all'individuazione delle risorse finanziarie da assegnare (in assenza della quale peraltro il negoziato dopo 30 giorni potrebbe comunque procedere) e le relazioni tecniche sullo schema di Intesa preliminare negoziato tra Stato e regione e su quello definitivo. (...) Va considerato che il fabbisogno *standard*, anche in assenza di provvedimenti normativi che influiscano sui LEP, non rappresenta un ammontare immutabile nel tempo, dipendendo da fattori relativi al numero di beneficiari e/o di prestazioni da garantire (ad esempio, l'evoluzione demografica, la variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie in relazione a eventuali criteri selettivi basati sui mezzi, le scelte dei cittadini, ecc.), nonché dal costo dell'erogazione, anch'esso variabile nel tempo. Anche le risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP potrebbero variare nel tempo, ad esempio per mutamenti nella domanda di servizi. Anche il gettito, una volta individuata l'aliquota di compartecipazione, non resta immutato sul territorio, ma evolve, data la struttura dell'imposta 18, con le basi imponibili e con la capacità di riscossione.»;

considerato che:

riguardo le problematiche relative al coordinamento tra livelli di governo nella programmazione di bilancio, l'UPB ha evidenziato come «L'introduzione di forme di autonomia differenziata influirebbe sulla programmazione di bilancio sotto diversi aspetti. Innanzitutto, si potrebbe generare un deciso aumento della complessità delle relazioni tra livelli di governo che inciderebbe sul loro coordinamento in maniera tanto più rilevante quanto maggiore sarà l'ammontare delle risorse coinvolte nel processo. Inoltre, qualora le RAD assumessero il controllo su quote significative della spesa pubblica e del gettito dei tributi, potrebbe in generale risultare indebolita la capacità del Governo centrale di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti che si manifestassero, come accaduto negli ultimi anni, a livello sia nazionale sia sovranazionale. A obiettivi dati, risulterebbe infatti ridotta la possibilità di reperire immediatamente risorse sia dal lato della spesa (essendo una parte di essa decentrata alle

RAD), sia dal lato delle entrate (dato che parte degli incassi sarebbe veicolata automaticamente, via compartecipazione, alle RAD) »;

e ancora, « a fronte di aliquote di compartecipazione al gettito stabilite al momento dell'attribuzione delle ulteriori forme di autonomia e mantenute fisse nel tempo, le entrate devolute alle RAD con basi imponibili più dinamiche potrebbero con il passare degli anni risultare superiori alle spese relative alle funzioni trasferite. Tali risorse in eccesso rimarrebbero nel territorio e sarebbero sottratte al governo centrale con due ordini di conseguenze. (...) In primo luogo, ne deriverebbero: 1) minori risorse per finanziare funzioni non trasferibili di particolare rilevanza quali, ad esempio, la previdenza sociale, anche alla luce delle pressioni che saranno generate dal progressivo invecchiamento della popolazione; 2) una minore capacità del governo centrale di attuare politiche di stabilizzazione del ciclo e di redistribuzione del reddito. (...) In secondo luogo, diverrebbe più complesso assicurare il controllo della spesa primaria netta finanziata da risorse nazionali che, in base alle nuove regole proposte dalla Commissione europea nell'ambito della riforma della *governance* della UE, rappresenterà l'unico indicatore che verrà utilizzato dalla Commissione europea per valutare il rispetto degli obiettivi programmati nell'ambito di un sentiero di consolidamento dei conti pubblici nel medio periodo. »;

si tratta di affermazioni che evidenziano criticità molto importanti che, se non superate, comporterebbero le gravi conseguenze descritte dall'UPB che, peraltro, offre anche soluzioni per ovviare alle suddette criticità nel corso dell'esame del disegno di legge;

rilevato che:

un ulteriore rilevante ordine di critiche attiene alla mancata fissazione di qualunque limite e criterio in relazione alla scelta delle funzioni da trasferire, quasi che – nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, le regioni abbiano il diritto potestativo di chiedere e di ottenere maggiore autonomia – potenzialmente – su tutte le funzioni ivi previste;

deve in ogni caso osservarsi che il terzo comma dell'articolo 116 parla di ulteriori forme e condizioni di autonomia « concernenti le materie » menzionate nel medesimo comma: oggetto del trasferimento sono allora singole funzioni, e non materie o blocchi di materie;

una devoluzione per blocchi di materie si tradurrebbe in una deroga legislativa all'articolo 117, secondo comma, con conseguente violazione dell'articolo 138 della Costituzione;

inoltre, secondo l'UPB, « il trasferimento alle regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti

potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (...) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione. »;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni;

in particolare, secondo l'UPB, ci sarebbero riflessi della differenziazione sulla perequazione provinciale e comunale poiché « se le risorse attribuite alle RAD per la perequazione seguissero regole diverse si determinerebbe un impatto sulle risorse degli Enti locali di tutte le altre regioni. Se, ad esempio, le risorse fossero determinate al momento del trasferimento della funzione e poi congelate all'interno di una partecipazione ad aliquota fissa, negli anni successivi gli Enti locali delle altre regioni vedrebbero modificati i propri trasferimenti per due ordini di ragioni. Il primo è che si modificherebbe l'ammontare complessivo di risorse perequate, perché verrebbe a mancare la variazione che spetterebbe agli Enti locali della RAD. Il secondo è che anche a parità di risorse complessive si modificherebbe la distribuzione fra i singoli Enti: la perequazione dipende infatti dalla distanza relativa dei fabbisogni e delle capacità fiscali di ogni Ente rispetto alla media; se questa cambia, perché gli Enti delle RAD non vengono più considerati nel calcolo, cambieranno anche le distanze e i relativi trasferimenti. »;

con particolare riferimento alle materie riguardanti la 9^a Commissione,

in sede di audizione, la Banca d'Italia, ha sottolineato come la proposta in esame sia stata formulata senza adeguate garanzie in merito ad un esito efficiente ed equo e come siano stati trascurati alcuni aspetti

rilevanti come quello dell'efficienza del sistema produttivo e della sua capacità competitiva. I vantaggi derivanti dallo stimolo a una maggiore concorrenza tra le varie aree del Paese dovrebbero essere superiori ai costi impliciti di una marcata differenziazione normativa. Affinché siano garantiti miglioramenti tangibili sotto il profilo dell'efficienza microeconomica la concessione di forme di autonomia differenziata dovrebbe essere, pertanto, necessariamente subordinata a un'istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni. Elementi questi di cui non si trova traccia nel disegno di legge in esame e che rappresentano un rischio per l'intero sistema produttivo del Paese;

in merito alle ripercussioni della differenziazione sul sistema economico e sul piano degli investimenti, anche l'UPB ha sottolineato gli enormi rischi che si prefigurano nel prossimo futuro in caso di approvazione del provvedimento in esame. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, in base all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione l'autonomia differenziata può riguardare, tra le altre, materie come il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, le professioni, le reti di trasporto, la previdenza complementare e integrativa, il credito a carattere regionale. La proliferazione di normative differenziate a livello *sub* nazionale potrebbe rappresentare un ostacolo per le imprese e per gli individui con effetti negativi sull'attività economica;

in particolare, viene evidenziato che la frammentazione delle normative e la diversificazione delle politiche rischia di produrre effetti distorsivi sulla localizzazione e sulla scelta degli investimenti delle imprese, aggravando gli esistenti divari territoriali o potenzialmente creandone di nuovi, e comporterebbe difficoltà e ulteriori aumenti dei costi di adempimento per le imprese che operano su scala multi-regionale. Potrebbero risultare alterati i profili di concorrenzialità e competitività delle imprese;

una cornice normativa più complessa e disomogenea sul territorio rischia di distorcere, e in ogni caso di rendere più difficoltose, le scelte delle imprese, per esempio richiedendo a quelle che operano su scala sovvraregionale di adeguarsi a quadri regolamentari, per le materie devolute, che potrebbero essere anche molto diversi.

forti preoccupazioni sono state espresse anche sul fatto che la nuova competenza legislativa regionale rischia di aumentare notevolmente la frammentazione amministrativa vanificando il processo di semplificazione, orientato a standardizzare l'attività amministrativa attraverso la digitalizzazione per superare le differenze territoriali;

inoltre, il trasferimento alle regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più regioni o di una minore effi-

cienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero Paese;

una delle criticità di maggiore rilievo che emerge dalle audizioni riguarda la gestione nazionale di alcune competenze strategiche indispensabili per la tutela del mercato e per assicurare le condizioni di base per la competitività e lo sviluppo. Solo per citare alcuni esempi, le infrastrutture energetiche e di trasporto, e più in generale, ai servizi a rete, ossia materie cruciali e di interesse strategico nazionale che richiedono meccanismi di coordinamento, volti anche a superare veti o inerzie, che possono essere assicurati solo attraverso una gestione unitaria, peraltro connessa agli orientamenti europei,

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,35.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 28 giugno 2023

Plenaria

87^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Gabriele Pasquini, coordinatore Tavolo Tecnico Interistituzionale in materia di edilizia sanitaria, Ufficio Investimenti per l'ambiente, le imprese e le aree urbane, Direttore Servizio VI e il consigliere Ludovica Rizzotti, dirigente generale – Coordinatore dell'Ufficio IV Investimenti per l'ambiente, le imprese e le aree urbane, delegato dal Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR: audizione del Coordinatore tavolo tecnico interistituzionale per l'edilizia sanitaria

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 maggio.

Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.

Hanno successivamente la parola l'avvocato PASQUINI e la dottoressa RIZZOTTI.

Seguono i quesiti del presidente ZAFFINI (*FdI*), del senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e della senatrice PIRRO (*M5S*).

Intervengono quindi in risposta l'avvocato PASQUINI e la dottoressa RIZZOTTI.

Il presidente ZAFFINI conclude l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

Plenaria

88^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZAFFINI*

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(349) ROMEO e altri. – Norme in materia di delinquenza minorile

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, ha la parola il relatore RUSSO (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 28 giugno 2023

**Plenaria
(1^a pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente
GUERINI*

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Telsy S.p.A., Eugenio Santagata

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Telsy S.p.A., Eugenio SANTAGATA.

Eugenio SANTAGATA, *Amministratore delegato di Telsy S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'AZ*) e Enrico BORGHI (*A-IV-RE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Eugenio SANTAGATA, *Amministratore delegato di Telsy S.p.A.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato Santagata, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

**Plenaria
(2^a pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente
GUERINI*

La seduta inizia alle ore 15,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 28 giugno 2023

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO:
Plenaria *Pag.* 63

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare della NATO

Mercoledì 28 giugno 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo CESA

Incontro con il Ministro Consigliere Tatjana Garcevic, Incaricato d'affari della Repubblica di Serbia a Roma

L'incontro si è svolto dalle ore 14,55 alle ore 16.

